

spettanti alle Fondazioni stesse, secondo le modalità ed i criteri definiti dalla Commissione di cui all'art. 70 comma 4, e deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

5. Nel caso di invenzione realizzata utilizzando le strutture delle Fondazioni nei periodi di ricerca libera, il corrispettivo dell'esercizio da parte della Fondazione della prelazione per l'uso esclusivo dell'invenzione sarà fissato in una misura non inferiore al cinque per cento del valore dell'invenzione stessa, da ripartirsi, nel caso il brevetto sia il frutto di una ricerca di gruppo, in misura eguale tra i partecipanti al gruppo di ricerca.

## **Art. 59**

### **Statuto di autonomia del ricercatore**

1. Le Fondazioni devono riconoscere, nel quadro della propria attività scientifica e tecnologica, dei propri compiti istituzionali e dei rispettivi assetti organizzativi, l'autonomia dei ricercatori e tecnologi nello svolgimento dell'attività di ricerca, singolarmente o nell'ambito dei diversi gruppi di lavoro.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, le Fondazioni, i ricercatori ed i tecnologi, in attuazione della Raccomandazione 2005/251/CE, con la quale la Commissione Europea ha emanato la "Carta Europea dei Ricercatori" e il "Codice di Condotta per l'assunzione dei ricercatori" valorizzano i principi ivi contenuti in materia di riconoscimento della professione, non discriminazione, ambiente di ricerca, equilibrio di genere, sistema di valutazione indipendente e partecipazione ad organismi decisionali e promuovono ed assumono l'attuazione dei seguenti criteri di gestione dell'attività di ricerca:

- a) i ricercatori devono conoscere gli obiettivi strategici che regolano il loro ambiente di ricerca e i meccanismi di finanziamento;
- b) i ricercatori devono adottare procedure di lavoro sicure sotto il profilo sanitario e tecnologico;

- c) i ricercatori devono tenere informati i loro supervisor, datori di lavoro ed enti finanziatori dello stato dell'arte del loro progetto di ricerca;
- d) i risultati della ricerca vanno divulgati, valorizzati e resi accessibili al pubblico, anche di non specialisti, allo scopo di migliorare il rapporto fra scienza e società civile;
- e) il ricercatore nella fase iniziale di carriera deve avere un supervisore che possa dargli un punto di riferimento e sostegno adeguato;
- f) i ricercatori, in tutte le fasi della loro carriera, devono avere accesso alla formazione continua per il proprio sviluppo professionale;
- g) le Fondazioni devono offrire condizioni di lavoro che consentano sia alle donne sia agli uomini di conciliare famiglia e lavoro, figli e carriera;
- h) le Fondazioni devono elaborare apposite strategie di sviluppo professionale per i propri ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, indipendentemente dalla loro situazione contrattuale, anche mediante la valorizzazione della mobilità professionale;
- i) le Fondazioni promuovono e riconoscono le iniziative dei ricercatori e dei tecnologi finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca da parte di soggetti terzi, quando siano coerenti con la propria programmazione della ricerca;
- l) la gestione dei progetti finanziati con risorse esterne ed approvati dalla Fondazione è affidata, di norma, salvo motivate esigenze di tipo organizzativo, a coloro che li hanno proposti;
- m) fatti salvi i casi di ricerca di figure professionali altamente specializzate, le procedure d'assunzione del personale devono essere aperte, accessibili, trasparenti e equiparabili a livello internazionale, e devono richiedere un'ampia descrizione delle conoscenze e delle competenze richieste.